

Regolamento sui criteri di distribuzione del fondo - derivante dalla quota di *overhead* aziendale proveniente dall'attività di sperimentazione clinica condotta presso l'AOUSA - a favore del personale di collaborazione per la gestione amministrativo-contabile degli studi.

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri di distribuzione tra il personale di collaborazione diretta ed indiretta di una quota percentuale dell'*overhead* aziendale proveniente dall'attività di sperimentazione clinica profit condotta presso l'AOUSA.

La quota percentuale di cui al presente regolamento è pari al 20% dell'*overhead* aziendale per le attività di ricerca clinica (composto dal 25% del totale delle somme incassate dai Promotori per le sperimentazioni cliniche profit e dalle somme che gli sponsor pagano come start-up fee amministrativo sugli studi profit).

Tale quota - depurata in fase di prima applicazione di un importo pari al 10% per il ristoro delle spese a carattere generale sostenute dagli uffici amministrativi e di un importo pari al 15% da destinare ad iniziative di carattere formativo da effettuarsi in Azienda, o di approfondimento gestionale sul tema delle sperimentazioni cliniche - sarà destinata all'incremento del fondo incentivante denominato art. 81 c. 4 lett. d), da distribuire con i criteri che vengono definiti nel presente Regolamento.

A regime, gli importi da detrarre saranno invece del 5% per il ristoro delle spese e del 10% da destinare ad iniziative di carattere formativo da effettuarsi in Azienda.

Art. 2 Soggetti destinatari

Il presente regolamento è rivolto al personale di collaborazione. E' definito personale di collaborazione il personale del comparto afferente alle strutture amministrative coinvolte nelle attività di gestione amministrativo-contabile degli studi di sperimentazione clinica. Esso viene individuato dal Direttore delle strutture di cui al seguente art. 3 tra coloro che operano in orario di servizio presso le medesime, in relazione alla percentuale di partecipazione all'attività istituzionale di tipo organizzativo e amministrativo connesse allo svolgimento degli studi di ricerca clinica presso questa Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea.

ART. 3 - Strutture amministrative coinvolte e percentuale di coinvolgimento

Vengono di seguito individuate le strutture amministrative coinvolte nell'attività di cui al presente regolamento ed i diversi livelli di coinvolgimento e strategicità dell'attività svolta, valutati sulla base della percentuale di lavoro svolto per le attività connesse con la ricerca clinica effettuata da questa Azienda Ospedaliero-universitaria.

Gestione Diretta

1. U.O.C. Formazione, Ricerca e Coord.to Amm. DAI, coefficiente di partecipazione pari al 30%

Gestione Indiretta

2. U.O.C. Bilancio, pari al 20%
3. U.O.C. Gestione del Personale + UOS Trattamento economico, pari al 20%
4. U.O.C. Affari Generali + UOS Convenzioni e gestione contenzioso, pari al 10%
5. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi + UOS Economato, pari al 10%
6. Servizio Prevenzione e gestione sicurezza sul lavoro 4%
7. Staff di segreteria delle Direzioni, pari al 6 %

La struttura di cui al punto 1 è individuata quale struttura con alto coefficiente-livello di partecipazione - avendo la gestione amministrativa diretta delle sperimentazioni cliniche e il personale ivi assegnato collabora in modo continuativo per assicurare lo svolgimento dei progetti. Le strutture di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno una partecipazione indiretta ma significativa rispetto all'impegno quotidiano reso dal personale assegnato alle predette strutture.

Art. 4 -- Distribuzione al personale di collaborazione della quota di overhead aziendale

All'interno delle strutture amministrative individuate all'art. 3, le quote per il personale di collaborazione saranno individuate secondo le categorie di appartenenza, tenendo conto dei seguenti coefficienti di ripartizione:

A - 1,0

B - 1,70

Bs - 1,80

C - 1,85

D - 2,10

Ds- 2,15.

Le quote saranno ripartite in relazione alle effettive giornate di presenza in servizio e al periodo di assegnazione alla struttura. La quota residua per effetto delle assenze dal servizio e per effetto dell'eccedenza della quota massima sarà accantonata per il fondo dell'anno successivo.

E' ammessa la partecipazione quale personale di collaborazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione alla percentuale di part-time.

La liquidazione dei compensi avverrà con le risorse a carico della quota percentuale di cui all'art. 1 e solo a seguito dell'accertata disponibilità da parte dell'Azienda.

La remunerazione della quota di collaborazione verrà erogata indicativamente con le retribuzioni del mese di maggio/giugno per le prestazioni effettuate nell'anno precedente.

Il tetto massimo annuo dei compensi erogabili al personale di collaborazione è pari al 30% della retribuzione annua lorda.

In fase di prima applicazione, sarà distribuito il fondo al 31.12.2017, derivante dalle somme a quella data non utilizzate ai sensi delle precedenti disposizioni aziendali. Le somme eventualmente residue (eccedenze della quota massima percepibile, assenze dal servizio a qualunque titolo) verranno ribaltate nell'anno successivo.

L'Azienda si riserva di rivedere il presente regolamento decorso un anno dalla prima applicazione, per successive eventuali modifiche e/o integrazioni.

Roma, 24 maggio 2019

